

Codice A1813C

D.D. 3 febbraio 2026, n. 162

Legge 65/2012 - Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 - "Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio" - Procedimento di approvazione PFTE, ex art. 38 del D. Lgs. 36/2023, della Variante semplificata ex art. 17 bis comma 15bis della l.r. 56/77, e variante..



ATTO DD 162/A1813C/2026

DEL 03/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Legge 65/2012 - Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 - “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio” - Procedimento di approvazione PFTE, ex art. 38 del D. Lgs. 36/2023, della Variante semplificata ex art. 17 bis comma 15bis della l.r. 56/77, e variante alle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano ex art. 5bis della l.r. 2/2009.

R.D. n. 523/1904, l.r. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i..

Autorizzazione Idraulica 6505/2026 e Concessione demaniale TO/SC/7211 per la realizzazione di un manufatto di scarico nel rio Coche, in Comune di Bardonecchia (TO)

Richiedente: Comune di Bardonecchia

Conferenza di Servizi febbraio 2026.

In data 09/01/2026 con nota prot. 443 (identificata al prot. n. 687 del 12/01/2026), il Comune di Bardonecchia ha richiesto, nell’ambito del procedimento di cui alla Legge n. 65/2012, il rilascio degli Atti di competenza di questo Settore (Autorizzazione Idraulica e concessione demaniale) per la realizzazione di un manufatto di scarico in sponda sinistra orografica del rio Coche, in Comune di Bardonecchia (TO).

All’istanza sono allegati gli atti progettuali, redatti dagli ingg. Francesco Belmondo e Alberto Bettini dello Studio BBE s.r.l. per conto del Comune di Bardonecchia, costituiti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da planimetria di inquadramento e catastale, Relazione tecnica e documentazione fotografica.

In dettaglio l’opera per la quale è richiesta l’autorizzazione idraulica e le relativa concessione demaniale consiste nella posa di una tubazione in p.e.a.d. DE PN 10 in sponda sinistra orografica del rio Coche.

In corrispondenza della sezione di sbocco sarà realizzato un tratto di rivestimento in pietra e calcestruzzo (*mantellata*) avente dimensioni m 14x7,00 spessore cm 50.

Tale rivestimento ha funzione di protezione dall'erosione dell'alveo del rio Coche e riduce l'accumulo di eventuali detriti facilitando lo scorrimento dell'acqua (ved. Elab. 2.12 vers. 1_ Dicembre 2025).

Valutato il progetto, prodotto dallo Studio BBE per conto del Comune di Bardonecchia, dal punto di vista tecnico questo Settore lo ha ritenuto per le materie di competenza assentibile ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i._ Autorizzazione Idraulica e della Concessione Demaniale ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 sulla base dello schema del disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

La presente determina viene trasmessa alla Conferenza di Servizi per il prosieguo dei lavori in itinere.

La richiesta di cui all'articolo 12 del Regolamento avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- l.r. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";

- Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482/2025/XII, Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027" Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 23 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026";
- D.G.R. n. 11-2145 del 12.01.2026 "Apertura dell'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2026, in attuazione della Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 23 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026";

determina

A) di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione allo stato dei luoghi potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell'alveo del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;;
3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
5. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere,

svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua in argomento;
7. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
8. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche all'opera, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo posta elettronica certificata o mezzi simili ad inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo posta elettronica certificata o mezzi simili ad inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
12. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, quest'ultima correlata alla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica da rilasciarsi a cura del Comune di Bardonecchia nell'ambito del procedimento in itinere; pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale

terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 10/R/2022 e s.m.i, le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale Atto di Concessione Demaniale, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale;
15. si richiede al proponente di inviare via p.e.c. una copia del progetto integrale al fine di porre il medesimo agli Atti di questo Settore; in tal senso il proponente dovrà trasmettere gli elaborati di progetto in formato vettoriale (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto) ossia il progetto dovrà essere georeferenziato utilizzando il sistema di riferimento geografico WGS84 E.P.S.G. 4326 e proiettato in UTM – Zona: 32N – E.P.S.G. 32632 allegando i dati dello stesso in formato shapefile (.shp, .dbf, .shx, .prj). I file relativi ai dati georeferenziati dovranno essere trasmessi un'apposita cartella denominata "Dati territoriali georeferenziati";
16. il concessionario dovrà in ogni caso ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

B) di assentire la concessione demaniale n. TO/SC/7211 ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i., del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10R del 16/12/2022, al Comune di Bardonecchia avente Sede partita in Bardonecchia (TO), in piazza Alcide de Gasperi, 1 partita i.v.a. 01908870015 alla realizzazione dei lavori in argomento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e indicazioni, sia di carattere tecnico che procedurale, contenute nel presente provvedimento;
2. la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;
3. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. che la richiesta di cui all'articolo 12 avverrà a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi;

di stabilire:

1. la decorrenza delle concessioni dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla Conferenza di Servizi;
2. la durata della concessione in anni 30 decorrenti dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla Conferenza di servizi subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente Determinazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della l.r. 22/2010.

I funzionari estensori:
geom. Walter Buono
dott.ssa Barbara Nervo

dott.ssa Carla Gagliardi

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOSC7211** Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di un manufatto di scarico nel rio Coche, in Comune di Bardonecchia (TO) nell'ambito del progetto di "Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio" - Procedimento di approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ex art. 38 del D. Lgs. 36/2023 , della Variante semplificata ex art. 17 bis comma 15bis della l.r. 56/77, e variante alle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano ex art. 5bis della l.r. 2/2009, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Comune di Bardonecchia con sede in Piazza Alcide De Gasperi 1 – 10052 - Bardonecchia (P. I.V.A. 01908870015).

Art. 1- Oggetto del disciplinare. Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di un manufatto di scarico nel rio Coche, in Comune di Bardonecchia (TO) . La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere. Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione. Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la

concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al

31.12.2056. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della

concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Deposito cauzionale Il concessionario, ai sensi del Regolamento Regionale del 16 Dicembre 2022 n. 10/r Art. 11 comma 4 è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 6 - Spese per la concessione Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 - Norma di rinvio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 8 - Elezione di domicilio e norme finali. Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede del Comune di Bardonecchia (TO).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Il Sindaco Chiara Rossetti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(firmato digitalmente)

Dott. Ing. Daniele Caffarengo

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.